



Protocollo d'intesa
tra
ANCI TOSCANA
e
CONFCOOPERATIVE - FEDERSOLIDARIETÀ TOSCANA
LEGACOOPSOCIALI - LEGACOOP TOSCANA
ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE (A.G.C.I.) TOSCANA
per la promozione dei rapporti tra le Istituzioni Pubbliche
e la Cooperazione sociale di tipo B

L'anno 2018, il giorno 20 il mese luglio

ANCI TOSCANA, con sede a Firenze in Viale Giovine Italia, 17 - P.IVA 0171031097, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, MATTEO BIFFONI nella qualità di Presidente, di seguito denominata "Anci Toscana";

Confcooperative-Federsolidarietà Toscana, con sede a Firenze, in via Vasco De Gama n. 25, rappresentata da ALBERTO GRILLI, in qualità di Presidente;

Legacoopsociali-Legacoop Toscana, con sede a Firenze, in Largo F.lli Alinari, n. 21, rappresentata da LEONARDO CIANCHI in qualità di Vicepresidente Legacoop Toscana

Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.) della Toscana, con sede a Firenze, in via Via Aretina 251/a, rappresentata da FEDERICO PERICOLI in qualità di Vicepresidente.

PREMESSO CHE

- Anci Toscana, tra le finalità del suo Statuto, persegue:
 - lo sviluppo di adeguate forme di relazione e d'informazione, con gli Enti associati e con gli altri Enti locali, per realizzare il confronto delle esperienze delle Amministrazioni;
 - il supporto di studi e approfondimenti dei problemi tecnici, finanziari, organizzativi e giuridici d'interesse degli Enti associati;
 - la pubblicazione di studi e ricerche, relazioni, documentazioni e la loro diffusione fra gli Enti associati;
- Anci Toscana, in quanto Associazione rappresentativa degli interessi dei comuni associati su base regionale, rientra nel novero delle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. A), del D.Lgs 175/2016;
- le cooperative sociali, ai sensi dell'art. 1 della L. 381/1991 e ss. mm., svolgono una funzione d'interesse generale;
- le Centrali Cooperative, indicate in epigrafe, sono le Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tali imprese.

CONSIDERATO CHE

- I soggetti firmatari del presente Protocollo condividono l'obiettivo generale dell'attuazione della Strategia di Lisbona 2020, sulla crescita inclusiva, e della Raccomandazione UE del 26 aprile 2017, sul pilastro europeo dei diritti sociali;
- tali obiettivi possono poggiare su una concezione di sviluppo economico e sociale che sottolinea la centralità delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro per l'attuazione dei diritti di cittadinanza e per la piena integrazione lavorativa e sociale di tutte le categorie di lavoratori che, a seguito di strategie di appalto praticate in Regione Toscana, possono vedere tutelata la propria posizione lavorativa;
- le parti condividono la necessità che la tutela delle condizioni di svantaggio, illustrate nelle premesse, sia oggetto di una politica d'incentivazione dell'intero sistema, non più settoriale, al fine di superare le criticità sopra evidenziate, in modo da includere - al contempo - sia la tutela sociale delle persone svantaggiate (ex art. 4, L. 381/1991) che la tutela dei livelli occupazionali, globalmente intesi, mediante l'utilizzo integrato dei diversi strumenti messi a disposizione dall'ordinamento.

RICHIAMATE

- La Legge 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali" dove, all'art. 1, viene indicato lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;
- il D.Lgs 112/2017 recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale" che all'art. 1 definisce le imprese sociali, la cui qualifica è estesa alle cooperative sociali, quelle che esercitano in via stabile e principale una o più attività d'impresa d'interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- il D.Lgs 117/2017 recante "Codice del Terzo Settore";
- la Legge Regionale 87/1997 recante "Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale" che riconosce il ruolo della cooperazione sociale nell'ambito delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro, definendo le modalità di relazione tra gli Enti pubblici e la cooperazione sociale;
- la L.R. 73/2005 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana" che all'art. 9 (Interventi per lo sviluppo e il sostegno della cooperazione), comma 1, lett. e, prevede di "attuare forme di intervento finalizzate allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili" e all'art. 11 (Cooperazione sociale), comma 3, dà indicazione alla Regione e agli Enti locali di "promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale".

CONSIDERATO CHE

- Anche la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, considera e valorizza, fra l'altro, il ruolo strumentale degli affidamenti di contratti pubblici per ulteriori finalità pubbliche;
- in particolare, ai sensi degli articoli 4 e 30, il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice stesso, ai criteri, previsti dagli atti di gara, ispirati a esigenze sociali;
- il medesimo Codice ha introdotto, in recepimento delle Direttive comunitarie in materia di appalti e di concessioni, la possibilità di procedere mediante gare riservate ai sensi dell'art. 112, a mente del quale "fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate (...) quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati";
- l'art. 112 del D.Lgs. 50/2016 prosegue specificando che "(...) si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in

trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni”;

- il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 - come convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 - all'art. 7, comma 4, prevede “disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative”, ed in particolare che “in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”;
- l'impiego delle esigenze sociali ed ambientali costituisce uno dei requisiti premianti ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 38 del Codice;
- appare opportuno attivare un percorso condiviso fra le parti firmatarie il presente Protocollo, volto a cogliere le nuove opportunità legislative sopra richiamate, in uno con la salvaguardia delle esigenze di parità di trattamento, trasparenza e legalità dell'azione amministrativa;
- tale iniziativa si pone nel solco di quanto di recente fatto nella medesima direzione:
 - dalla Regione Toscana e da Estar, mediante la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e nazionale delle imprese cooperative sociali ed approvato con D.G.R.T. n. 376/2017 del 10.04.2017;
 - e dal Comune di Firenze e dall'Università degli Studi di Firenze con la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con le organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e nazionale delle imprese cooperative sociali (approvato con Delibera G.C. di Firenze n.457/2017 del 17.10.2017 e successiva Delibera G.C. di Firenze n.52/2018 del 13.02.2018).

CONSIDERATO ANCORA CHE

- L'art. 5 del Codice del Terzo Settore prevede che gli enti del Terzo Settore, incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- anche la nuova disciplina del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017 rilancia il coinvolgimento degli Enti di Terzo Settore, fra cui la cooperazione sociale, non solo nella fase della gestione d'iniziativa, interventi e progettualità, ma fin dalle fasi di programmazione e progettazione;
- il Titolo VII del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), all'art. 55, prevede il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore da parte delle amministrazioni pubbliche nella co-programmazione e co-progettazione delle politiche pubbliche anche tramite accreditamento di servizi che vanno a soddisfare i bisogni del territorio;
- la co-programmazione dischiude a un esercizio effettivo della sussidiarietà e a un'assunzione condivisa di responsabilità nella definizione, seppure con ruoli differenti, delle politiche pubbliche e fa crescere una maggiore consapevolezza nel contribuire a realizzare un interesse pubblico e generale;
- il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), agli articoli 71 e 89, comma 17, prevede che “(...) gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo Settore (...) dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica”.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le Parti si impegnano a dar vita, nei termini e secondo le modalità più sotto indicate, ad un percorso condiviso finalizzato alla promozione, sensibilizzazione e sostegno dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, utilizzando gli strumenti offerti dalla vigente disciplina statale e regionale.

Il presente Protocollo si applica, ove possibile, anche agli enti ed alle società controllati dalle Amministrazioni comunali.

Art. 2

Oggetto

Ferme restando la piena autonomia e responsabilità delle Amministrazioni comunali nell'elaborazione e definizione degli strumenti più adatti, contenuti nella normativa nazionale e regionale, che devono necessariamente mantenere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, le Parti nel presente Protocollo perseguono gli obiettivi di favorire e potenziare l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati proponendo che le amministrazioni comunali, a seconda dei casi, possono utilizzare:

- la promozione di consultazioni preliminari di mercato, quale strumento per la conoscenza e la scelta dei migliori istituti contrattuali di tutela sociale, soprattutto negli appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, ad eccezione di quelli di carattere esclusivamente socio sanitario, assistenziale ed educativo;
- in ordine alla programmazione degli acquisti di servizi, forniture e lavori, le amministrazioni/gli enti affidanti possono avvalersi dei seguenti strumenti:
 - a. appalti e concessioni riservate, sopra e sotto soglia comunitaria (ex art. 112 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.), alle cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/1991, secondo una percentuale minima annua sul valore complessivo degli affidamenti, determinata dai competenti organi delle Amministrazioni affidanti, tenuto conto altresì della normativa regionale in materia;
- in ordine alla programmazione degli acquisti di servizi e forniture, le amministrazioni/gli enti affidanti possono avvalersi dei seguenti strumenti:
 - b. procedure di affidamento (secondo quanto previsto dall'art. 5 della L. 381/1991):
 - per importi inferiori alla soglia comunitaria (prevista dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici) con convenzioni, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza;
 - per importi superiori alla soglia comunitaria, con inserimento negli atti di gara di idonea clausola sociale di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, e correlativamente valutazione del progetto di inserimento lavorativo nell'esame dell'offerta tecnica in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici;
- la suddivisione in lotti, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese (ex art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.);
- il ricorso e l'applicazione dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore, in cui si prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, T.U. Enti Locali (D.Lgs. 165/2001), nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, nel rispetto della L. 241/1990 e delle norme che disciplinano la programmazione sociale zonale;
- il ricorso e l'applicazione degli articoli 71 e 89, comma 17, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), che prevede che "(...) gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo Settore (...) dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica".

Art. 3

Tavolo di Coordinamento

I soggetti firmatari, al fine di dare piena attuazione agli obiettivi del presente Protocollo d'intesa, costituiscono un Tavolo di Coordinamento, senza oneri, composto dai rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, con funzione di elaborare proposte ed eventuali linee d'indirizzo specifiche, promuovere e monitorare le attività.

Anci Toscana coordina il Tavolo e promuove, di concerto con i soggetti firmatari dell'accordo, l'informazione, la promozione e lo scambio delle buone pratiche avviate dalle amministrazioni comunali.

I rappresentanti delle organizzazioni datoriali firmatarie assicurano, nell'ambito dei lavori del Tavolo, il rispetto di quanto previsto dall'art. 42 del Codice in materia di conflitto di interesse.

Art. 4

Norma di chiusura

Il presente Protocollo di intesa ha validità di 5 (cinque) anni dalla data della sua sottoscrizione e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, è rinnovabile per ulteriori cinque anni.

Qualora vi sia la necessità di apportarvi delle modifiche, anche su richiesta di uno o più soggetti firmatari, queste sono adottate con le stesse modalità necessarie per la stipula del Protocollo di intesa.

Anci Toscana

Il Presidente
Matteo Biffoni



Confcooperative-
Federsolidarietà
Toscana

Il Presidente
Alberto Grilli



Legacoopsociali-
Legacoop Toscana

Il Vice presidente
Leonardo Cianchi



Associazione Generale
Cooperative Italiane
(A.G.C.I)

Il Vice presidente
Federico Pericoli

